



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

42. Affinche maggiormente &c. Renovatio præcedentium Edictorum,
quibus Panni lanei exterioris qualitatis, nec non Telæ sericæ
damnascenæ, & villosæ exteræ invehi, aut retineri in Ditione ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

ne vendere alcuna forte di Damaschi, e Velluti di qualsivoglia colore, e qualità fabricati fuori dello Stato Ecclesiastico, efortando l'Eminentissimi Signori Cardinali Legati, e commandando à tutti i Signori Governatori, e Presidenti dello Stato Ecclesiastico ad invigilare, e procurare, che scorsò che farà il termine sudetto dell'intero anno 1720. non s'introduchino i detti Velluti, e Damaschi fabricati fuori di Stato, nè si vendino, ò per mercanzia, ò per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico; altrimenti li detti Governatori, e Presidenti incorreranno l'indignazione di Nostro Signore, e faranno anche rimossi da' loro Ufficii, Volendo ancora, che si possa procedere per Inquisizione, & ex Officio contro qualsivoglia Trasgressore, & anche contro quelli, che si servissero di detti Damaschi, e Velluti per loro uso proprio, in maniera, che scorsò, che farà il termine, come sopra, prefisso, non si possa da chi che sia non solo introdurre detti Damaschi, e Velluti fabricati fuori di Stato, ma ne anche da chi gli avesse precedentemente comprati, si possono mettere di nuovo in opera, proibendo sotto le sudette pene, tanto à quelli che l'avessero comprati di farli porre in opera dopo scorsò detto termine, quando alli Sartori, e Banderari di lavorarli, ò porli in opera per qualsivoglia Persona di qualsivoglia grado, ò condizione Secolare, & Ecclesiastica espressa, e nominata nell'altro nostro Editto pubblicato il dì 7. Agosto prossimo passato.

Vogliamo però, & ordiniamo, che i Mercanti, ò Fabricatori di detti Velluti, e Damaschi dentro lo Stato Ecclesiastico debbano fabricarli di buona qualità, e perfezzione, e che il loro prezzo non si alteri più del dovere in pregiudizio de' Sudditi Pontificii, i quali se ne dovranno provvedere. Avverta per tanto ciascheduno di essere ubbidiente à quanto si prescrive nel presente Editto, e li Mercanti, che si fossero provveduti di simili Damaschi forastieri, procurino dentro detto termine di farne esito, ò mandarli fuori di Stato, poiche affisso che farà il presente Editto ne' luoghi soliti di Roma, e nelle Città principali dello Stato, obligarà ciascheduno come se li fosse stato personalmente presentato. Dato in Camera Apostolica questo dì 18. Dicembre 1719.

A. Card. Albani Camerlengo.

G. C. Piancastelli Comm. Gen.

Antonio Gaetano Frosi Segr. di Cam.

Die, Mense, & Anno quibus supra, supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentianae, ac alius locis solitis & consuetis Urbis, per me Joannem del Rè Apost. Curs.

Andreas Grecus Mag. Curs.

R E N O V A T I O

XVII

Præcedentium Edictorum, quibus Panni lanci exteri inferioris qualitatis, nec non Telæ fericeæ damascenæ, & villosæ exterae inveni, aut retineri in Ditione Ecclesiastica prohibentur, & nonnulla alia pro eorundem Edictorum inviolabili executione statuuntur.

Annibale di Santa Maria in Cosmedin Diacono Card. Albani, de la Santa Romana Chiesa Camerlengo.

Affinche maggiormente si riconosca, che la Santità di Nostro Signore vuole efficacemente, che si eseguisca la proibizione d'introdurre, e ritenere i Panni bassi di lana, damaschi, e velluti fabricati fuori di Stato à tenore degl'Editti d'ordine nostro publicati li dì 7. Agosto, e 18. Dicembre dell'anno 1718. Per tanto d'ordine avuto in voce da Sua Santità, e per autorità del nostro Ufficio di Camerlengo, si notifica à chiunque Mercante, ò qualsivoglia altra persona compresa, e nominata in detti Editti, che scorsò, che farà il dì 7. Agosto, e 18. Dicembre prossimi venturi si procederà irremissibilmente alle pene contenute in detti Editti contro quelli, che si trovarono Trasgressori, e che dopo il tempo, ò tempi sudetti ritenessero presso di loro i Panni, Velluti, e Damaschi espressi in detti Editti.

Anzi che scorsò il termine, ò termini, come sopra prefissi, si procederà alle perquisizioni ne' Fondachi, e Case à sola denunzia d'un solo Testimonio degno di fede, & anche per inquisitionem, & ex Officio, & in ogni altro miglior modo, e trovantosi mai simili Merci proibite, si faranno abbrugiare pubblicamente in Roma in faccia alle Dogane sù la Piazza di Pietra, e rispettivamente nelle Piazze pubbliche dell'altre Città, e luoghi compresi in detti Editti. Et affinche da i Sartori non si possa mai allegare ignoranza de' sudetti Editti, ne' quali viene incaricato à i medemi di non lavorare simili merci, dopo scorsò i termini sudetti; perciò si ordina, e commanda che dopo otto giorni dalla pubblicazione del presente i medemi siano obligati di ritenere nelle proprie loro Botteghe affissi i sudetti due Editti & il presente, sotto pena di scudi venticinque da applicarsi alla Reverenda Camera, etrovandosi mai, che abbino lavorato simili Merci, dopo scorsò i detti termini, dovranno soggiacere alla pena di scudi cento moneta per ogni contravvenzione.

Avverta pertanto ciascheduno d'osservare puntualmente quanto si contiene nel presente Editto, quale publicato, che farà tanto in Roma, che negli altri Luoghi dello Stato Ecclesiastico, astringerà ciascheduno, come se le fosse stato personalmente presentato. Dato in Camera Apostolica questo dì 9. Luglio 1720.

A. Card. Albani Camerlengo.

G. C. Piancastelli Comm. Gen.

Antonio Gaetano Frosi Segr. di Cam.

Die, Mense, & Anno quibus supra, supradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad valvas Curie, in Aciè Campi Floræ, & alius locis solitis Urbis per me Petrum Romolatum Apost. Curs.

Joannes Trifellius Mag. Curs.